

DELIBERA N. 42/10/CSP

Esposto dell'Italia dei Valori nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a. (emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale La7) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP (“TG La7”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 marzo 2010, in prosecuzione il 12 marzo 2010 e nella riunione del 18 marzo 2010,

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP;

VISTA la segnalazione a firma dell'onorevole Silvana Mura, in qualità di tesoriere e legale rappresentante dell'Italia dei Valori, pervenuto in data 10 marzo 2010 (prot. n. 14615), nel quale si asserisce che nel corso della campagna per le elezioni regionali ed amministrative previste per il 28 e 29 marzo 2010 l'emittente televisiva in ambito nazionale La7, della società Telecom Italia Media Spa, nel telegiornale Tg La7

non ha riservato alcuno spazio televisivo né tantomeno ha fatto alcun riferimento al partito politico Italia dei Valori, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle delibere n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 e n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010;

VISTA la nota in data 10 marzo 2010 (prot. n. 14796) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Telecom Italia Media S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La7", eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società Telecom Italia Media S.p.a. dell'11 marzo 2010 (prot. n. 15004), con la quale la concessionaria ha evidenziato quanto segue:

- l'invocato criterio di ripartizione del tempo di presenza da parte del soggetto segnalante non trova alcuna applicazione in relazione ai telegiornali/notiziari, che hanno funzione ben diversa sia dai programmi di comunicazione politica sia dai programmi informativi e sono dunque soggetti a disciplina specifica e autonoma;
- nel merito, dagli stessi dati del monitoraggio forniti dall'Isimm, di cui si avvale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, emerge con evidenza l'infondatezza delle pretese avanzate da Italia dei Valori, sia relativamente al periodo 11-27 febbraio 2010, sia al periodo 28 febbraio – 6 marzo 2010;
- anche negli ultimi giorni sono stati riservati servizi ed interviste nei telegiornali TgLa7 all'Italia dei Valori, e precisamente in data 4 marzo 2010 (edizione notte), 5 marzo successivo (ore 20.00 ed edizione notte), 6 marzo (ore 12.30, ore 20.00 ed edizione notte), 8 marzo 2010 (ore 12.30);

RILEVATO che il soggetto politico segnalante, già presente alla Camera dei deputati e al Senato della repubblica con un proprio Gruppo parlamentare, ha presentato liste di candidati in collegi o circoscrizioni da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, e rientra, pertanto, nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della delibera n. 24/10/CSP, relativamente al periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature, e all'articolo 2, comma 1, lettera a) della delibera n. 25/01/CSP, relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio del pluralismo politico forniti dall'ISIMM Ricerche e resi pubblici nel sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni del telegiornale "Tg La7", risulta che dall'inizio della campagna elettorale (11 febbraio 2010) fino alla data di presentazione delle candidature (27 febbraio 2010) il soggetto segnalante ha fruito di un tempo di antenna di quattro minuti e quarantaquattro secondi pari al 4,56% del tempo di antenna totale dei soggetti politici (un'ora,

quarantatrè minuti e quarantanove secondi) mentre il Popolo della Libertà ha fruito di quarantasei minuti e quarantacinque secondi, pari al 45,03% del tempo totale, la Lega Nord di nove minuti e quattordici secondi pari all'8,89%, il Partito Democratico di trentadue minuti e trentadue secondi pari al 31,34%, l'Unione di Centro di quattro minuti e trentotto secondi pari al 4,46%;

RILEVATO che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature dal 28 febbraio al 6 marzo 2010 (ultimi dati del monitoraggio disponibili) al soggetto politico denunciante è stato attribuito nel notiziario "TgLa7" un tempo di antenna di tre minuti e sedici secondi pari al 4,32% del tempo di antenna totale dei soggetti politici (un'ora, quindici minuti e quarantuno secondi) mentre il Popolo della Libertà ha impegnato cinquanta minuti e ventotto secondi pari al 66,68% del tempo totale, la Lega Nord un minuto e dieci secondi pari all'1,54%, il Partito Democratico otto minuti e ventinove secondi pari all'11,21%, l'Unione di Centro due minuti e cinquantaquattro secondi pari al 3,83%;

CONSIDERATO che il telegiornale "Tg La7", oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotto sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, è programma che per impostazione e realizzazione è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di par condicio;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, nei due periodi in cui si articola la campagna elettorale, rispettivamente dall'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 e dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP, i quali prevedono che, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti,

ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche nel periodo considerato, non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente, rispetto ad altre forze politiche analoghe;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

L’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola